

Ricorso n. 15)

Ricorrente: Comune di

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

Fatto

Il segretario comunale del Comune di, in data 13 settembre 2007, ha chiesto all'Istituto Comprensivo di di avere copia del provvedimento di fissazione della quota pro capite del contributo chiesto per ogni alunno e copia dell'ultimo conto consuntivo approvato dallo stesso istituto, avendo ricevuto una richiesta di denaro notevolmente superiore rispetto all'anno precedente.

E' intenzione, infatti, del Comune poter verificare la corretta applicazione da parte dell'amministrazione scolastica dei criteri di utilizzazione dei finanziamenti comunali.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il segretario comunale ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto tacito diniego.

Diritto

Nel caso di specie, la Commissione ritiene necessario procedere ad un ulteriore accertamento istruttorio, con particolare riguardo all'individuazione della natura, pubblica o privata, dell'Istituto Comprensivo di, non rilevabile dalla documentazione allegata al ricorso.

PQM

La Commissione sospende la decisione, interrompendo i termini, ed invita l'amministrazione istante e l'amministrazione resistente ad integrare il presente ricorso con la documentazione mancante.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 16)
Ricorrente: Signor
contro

Amministrazione resistente: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Fatto

Il Sig., in qualità di candidato al concorso per la nomina di dieci ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nell'anno 2007 ha chiesto alle competenti autorità l'accesso ai decreti del Presidente della Repubblica recanti le nomine del Comandante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, asserendo l'illegittimità delle nomine stesse, con l'illegittimità derivata di tutti gli atti relativi al citato concorso.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota del 15 ottobre 2007, ha negato l'accesso opponendo la mancanza di un interesse specifico allo stesso. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, invece, non si è espresso in alcun modo. Avverso – rispettivamente – il provvedimento di diniego ed il silenzio rigetto suindicati, il signor, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, in data 12 novembre 2007 ha presentato ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 17)
Ricorrente:

contro
Amministrazione resistente: Ufficio Generale del Personale Marina Militare
e nei confronti: Stato Maggiore della Marina Militare

Fatto

Il signor, in data 30 agosto 2007, ha chiesto all'Ufficio Generale del Personale Marina Militare di potere prendere visione ed estrarre copia "della propria istanza di trasferimento, prodotta in data 8 aprile 2003, completa del prescritto parere di merito reso dal proprio superiore gerarchico", ritenuta necessaria nel procedimento penale a carico dello stesso istante ed ancora in corso presso la competente autorità giudiziaria.

Nonostante, in data 18 settembre 2007, l'amministrazione resistente avesse comunicato con una nota il totale accoglimento della suddetta istanza, successivamente in sede di accesso della persona espressamente delegata, in data 2 ottobre 2007, veniva negata l'ostensione della documentazione richiesta.

Pertanto, il signor, in data 30 ottobre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego della suddetta amministrazione, chiedendo in particolare l'esibizione del parere reso dal Comandante del Distaccamento Sportivo M.M. di all'istanza di trasferimento avanzata dall'odierno ricorrente in data 8 aprile 2003.

Successivamente, l'amministrazione resistente, in data 16 novembre 2007, ha trasmesso alla Commissione una nota, in cui ha rilevato di aver messo a disposizione dell'istante tutta la documentazione richiesta ed in suo possesso, contestando la formazione del silenzio rigetto contestato su documenti inesistenti.

Diritto

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 dispone che "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Considerate le controdeduzioni dell'amministrazione resistente, nel caso di specie, si ritiene non esercitabile il diritto di accesso su documenti inesistenti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 18)
Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: società concessionaria servizio di riscossione s.p.a.

Fatto

Il signor, volendo procedere al pagamento e alla rateizzazione di tutte le imposte e/o tasse da lui dovute e soggette a riscossione dallas.p.a., concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la provincia di, ha chiesto – in data 9 ottobre 2007 - alla società stessa di trasmettergli, a proprie spese, tutti gli estratti di ruolo di tutte le cartelle esattoriali ancora pendenti a suo carico, presso di essa ed a favore di ciascun ente o ufficio.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor ..., in data 10 novembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego-tacito.

Successivamente, in data 20 novembre, l'amministrazione resistente a fatto pervenire a questa Commissione un nota, nella quale ha manifestato la disponibilità futura a trasmettere quanto richiesto dall'istante.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'istante deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che ha richiesto l'accesso a documentazione concernente dei procedimenti di cui egli stesso è parte.

Pertanto, non sembra esservi dubbio che egli sia titolare di un interesse differenziato e qualificato che esclude qualunque limite all'ostensibilità della stessa.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del ricorso, la Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri e ricorsi decisi, ritiene che il ricorrente, in quanto parte dei procedimenti in relazione ai quali ha richiesto la documentazione, abbia diritto di conoscere tutti gli estratti di ruolo di tutte le cartelle esattoriali ancora pendenti a suo carico, presso s.p.a., concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la provincia di....., ed a favore di ciascun ente o ufficio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 19)
Ricorrente: Ing.
contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale Geometri- Roma

Fatto

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 29 dicembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di un posto di dirigente di seconda fascia. All'esito delle prove scritte, svoltesi in data 26 e 27 aprile 2007, l'odierno ricorrente ha presentato al Consiglio nazionale geometri richiesta di accesso formale a tutti i documenti attinenti la procedura concorsuale di cui sopra. Tra i documenti oggetto dell'istanza l'ing.... richiedeva "(...) gli elaborati degli altri candidati relativi alle prove scritte concorsuali completi di eventuali schede di valutazione". Il successivo 18 ottobre l'amministrazione concedeva il chiesto accesso ad eccezione dei documenti relativi alle prove scritte degli altri candidati; diniego fondato dall'amministrazione sulla prevalenza da accordare nel caso di specie alla tutela della riservatezza degli altri candidati rispetto al bisogno di conoscenza dell'odierno ricorrente. Contro tale parziale diniego, l'ing., in data 5 novembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo di volerne dichiarare l'illegittimità.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati nelle persone degli altri candidati che hanno svolto le prove scritte e nei cui confronti è stato chiesto l'accesso ed ai quali, pertanto, il presente gravame va notificato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'ing... ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 20)
Ricorrente: Ing.
contro

Amministrazione resistente: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)

Fatto

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 2 aprile 2004 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 5 posti di dirigente di seconda fascia. Il successivo 4 settembre l'odierno ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il decreto di nomina della commissione esaminatrice unitamente alla graduatoria preselettiva con la quale era stata disposta l'esclusione dal concorso nei suoi confronti. Il 15 novembre 2006, il Consiglio di Stato con parere n./2005 si è espresso favorevolmente all'accoglimento del ricorso straordinario. In data 11 settembre, l'ing. ha presentato all'ENPALS richiesta di accesso a tutti i documenti relativi al ricorso straordinario, con particolare riferimento ad una nota del direttore generale dell'amministrazione resistente e all'eventuale richiesta di riesame al Consiglio di Stato.

L'amministrazione, con provvedimento del 4 ottobre, pervenuto all'ing.... il successivo 8 ottobre, ha comunicato di aver trasmesso la documentazione richiesta al Ministero del lavoro in quanto organo deputato a riferire sul ricorso straordinario e competente all'istruzione del medesimo. L'ing., pertanto, in data 25 ottobre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato.

Diritto

L'articolo 2, comma 2, d.P.R. n. 184/06, stabilisce che "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente...". La disposizione citata, nell'individuare l'autorità cui inoltrare la richiesta di accesso ai documenti, fa quindi riferimento alternativamente a quella che li abbia formati o li detenga stabilmente, potendo darsi il caso in cui, evidentemente, i due soggetti non coincidano. La ratio della disposizione consiste nell'evitare di addossare in capo al richiedente l'onere dell'individuazione dell'autorità diversa da quella che ha formato l'atto e che lo detenga, atteso che dal punto di osservazione del privato è ragionevole ritenere che chi adotta un provvedimento ne abbia in seguito la disponibilità e sia pertanto competente ad istruire ed eventualmente soddisfare la richiesta di accesso dell'istante.

Ciò si può anche ricavare da un'altra disposizione contenuta nel regolamento citato, l'articolo 6, comma 2, a tenore della quale: "La richiesta presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato". Nel caso di specie, quindi, il contenuto del provvedimento impugnato è difforme sia dall'articolo 2, comma 2, che dall'articolo 6, comma 2, d.P.R. n. 184/06. Inoltre, è ragionevole affermare che, trattandosi di documentazione formata dall'amministrazione resistente, l'invio al Ministero del lavoro in qualità di organo competente ad istruire la pratica concernente il ricorso straordinario al Capo dello Stato, non esclude

che l'ENPALS abbia comunque conservato la documentazione medesima in copia o in originale e che in tal caso la stessa sia tenuta a soddisfare la richiesta dell'odierno ricorrente. Quest'ultimo, invero, è certamente titolare di interesse qualificato all'accesso, essendo parte del procedimento apertosi a seguito dell'impugnativa con ricorso straordinario dei provvedimenti di cui in narrativa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare entro trenta giorni la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 21)

Ricorrente: Ing.

Contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale delle risorse umane

Fatto

L'ing..... riferisce di aver partecipato in data 31 luglio u.s. alla procedura concorsuale bandita dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 22 posti di dirigente di seconda fascia. Prima dell'inizio della prova concorsuale il candidato ricorrente ha presentato due istanze alla commissione esaminatrice, una volta ad acquisire copia dei criteri di valutazione adottati dalla stessa commissione e l'altra tesa ad impedire che i candidati ritardatari potessero partecipare alle prove concorsuali. A tali istanze l'amministrazione non ha dato riscontro. In seguito, precisamente in data 10 settembre 2007, l'ing..... presentava richiesta di accesso al fine di visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti inerenti lo svolgimento delle prove del concorso in oggetto. A tale ultima richiesta l'amministrazione, in data 27 settembre 2007, rispondeva con un provvedimento di differimento dell'accesso sino al termine del procedimento di correzione degli elaborati, ancora in corso al momento della presentazione dell'istanza.

Contro tale differimento l'ing., in data 25 ottobre, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ritenendolo illegittimo sotto diversi profili. In particolare il ricorrente deduce la carenza di motivazione del provvedimento di rifiuto nonché, più in generale, l'insussistenza di ostacoli all'azione amministrativa che potessero giustificare il differimento medesimo.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che l'istituto del differimento, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi dall'art. 9 del d.P.R. n. 184/06, trova applicazione quando occorre assicurare la temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, l. n. 241/90 ovvero per "...salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".

Nel caso di specie il provvedimento che ha differito l'accesso, senza peraltro mettere in discussione la titolarità dell'interesse ad accedere dell'odierno ricorrente, risponde alla salvaguardia temporanea dell'interesse allo svolgimento imparziale e corretto dell'azione amministrativa nella fase della correzione degli elaborati svolti in sede concorsuale. A tale riguardo tanto la scrivente Commissione che il giudice amministrativo hanno chiarito che lo svolgimento di un procedimento concorsuale, come quello per il conferimento di incarichi dirigenziali in questione, legittima l'amministrazione a differire l'accesso al momento della sua definizione, anche solo parziale, che si determina con la pubblicazione dei risultati della prova scritta. In giurisprudenza l'orientamento in questione è pacifico sin dalla pronuncia del T.A.R. Lazio, Sez. I, 24/03/1992, n.399, secondo cui "E' legittimo il differimento del diritto di acquisire gli atti relativi all'espletamento di una procedura concorsuale al momento in cui la procedura stessa sarà definitiva, rientrando la fattispecie nell'ambito di quelle situazioni in cui lo svolgimento dell'azione amministrativa può essere gravemente ostacolato dalla conoscenza degli atti o documenti per i quali è stato attivato il diritto di accesso".

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato tanto stabilisce e non può ritenersi carente di motivazione, dovendo essa rinvenirsi nella specificazione ivi contenuta secondo cui “la correzione degli elaborati è in corso di svolgimento”. Inoltre la determinazione oggetto di gravame soddisfa il requisito della previsione del termine del differimento di cui al comma 3 della citata disposizione regolamentare e pertanto deve ritenersi pienamente legittima.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 22)
Ricorrente: Prof.ssa
contro

Amministrazione resistente: Ministero pubblica istruzione- Ufficio scolastico provinciale di ...

Fatto

La prof.ssa ha conferito mandato al proprio legale autorizzandolo a chiedere in nome e per conto proprio la visione e l'estrazione di tutti i documenti relativi alla procedura amministrativa concernente l'utilizzazione e l'applicazione di due docenti per l'anno scolastico 2007/2008 presso gli istituti scolastici e.....

La richiesta – anche se la fattispecie non è descritta chiaramente dall'istante - nasce dalla circostanza che per l'anno scolastico menzionato l'odierna ricorrente è stata assegnata all'istituto, a differenza degli anni precedenti per i quali l'assegnazione era caduta sull'istituto La doglianza della prof.ssa..... muove dalla considerazione che l'istituto non si trova nel Comune di residenza della ricorrente, a differenza dell'altro istituto L'utilizzo nel comune di residenza, riferisce la ricorrente, è possibile solo a fronte della presentazione da parte del candidato di "iniziative progettuali della scuola con forte caratterizzazione didattica", cosa verificatasi negli anni precedenti quello contestato. Pertanto in data 16 agosto u.s. la ricorrente ha presentato richiesta di accesso all'amministrazione resistente nei termini riferiti. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 9 novembre u.s. ha presentato richiesta di riesame alla scrivente Commissione ex art. 25, l. n. 241/90 (ricorso pervenuto in data 16 novembre).

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio dell'amministrazione formatosi in data 16 settembre 2007 e che il ricorso è stato presentato il successivo 9 novembre, tale termine è decorso, pertanto il ricorso medesimo deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 22 novembre 200

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 23)
Ricorrente: Sig.
contro
Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana

Fatto

Il Sig., capitano commissario in congedo della CRI, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha impugnato il rigetto della domanda di avanzamento al grado di maggiore commissario CRI. Successivamente, in data 4 settembre 2007, l'odierno ricorrente ha formulato richiesta di accesso all'amministrazione preordinata all'ostensione della documentazione riguardante il capitano, con particolare riferimento allo stato di servizio, allo specchio di proposta avanzamento, alla relazione allegata alla proposta di avanzamento (in seguito accolta) e ai titoli prodotti dal controinteressato ai fini del suddetto avanzamento. L'amministrazione con nota interlocutoria del 20 settembre u.s. ha comunicato al sig. di aver inoltrato copia della richiesta al controinteressato, conformemente al disposto di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006. Non avendo ricevuto in seguito alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione e ritenendo pertanto formatosi il silenzio rifiuto di cui all'art. 25, l. n. 241/90, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione ritiene necessario che l'amministrazione comunichi se il controinteressato ha presentato opposizione all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita l'amministrazione a provvedere all'incombente suindicato, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della presente. I termini restano interrotti.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 24)
Ricorrente: Sig.ra

contro
Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

La sig.ra riferisce che in data 21 settembre u.s. la sig.ra ha presentato all'ufficio tecnico del Comune resistente richiesta di accesso alla pratica di condono edilizio della odierna ricorrente. Informata della richiesta di accesso dall'amministrazione, la sig.ra si è opposta all'accesso, ritenendo la relativa istanza priva di interesse legittimante l'accesso. Successivamente, in data 31 ottobre 2007, il Comune ha concesso il chiesto accesso. Contro tale provvedimento e in qualità di controinteressata, l'odierna ricorrente in data 2 novembre 2007 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Comune resistente. Infatti, in base al combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che il Comune di sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultima non sia competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile, per incompetenza dell'autorità adita.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 25)

Ricorrente: Sigg.ri,, e
controAmministrazione resistente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo
forestale dello Stato – Ispettorato generale

Fatto

I sigg.ri,, e, in servizio con diverse qualifiche presso il coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di, riferiscono di essere stati promotori di un'ispezione amministrativa effettuata dall'amministrazione resistente nel corso dell'anno 2003.

Durante gli accertamenti avviati dall'amministrazione a seguito della rappresentazione dei ricorrenti, gli stessi sono stati ascoltati in qualità di persone informate sui fatti. Al termine degli accertamenti, i ricorrenti, con istanza del maggio 2007, hanno chiesto l'accesso ai documenti relativi al procedimento ispettivo. In data 15 giugno 2007, l'amministrazione concedeva l'accesso, limitandolo tuttavia ai soli verbali di audizione dei ricorrenti, escludendolo per gli altri documenti contenuto nel fascicolo ispettivo.

Con altra richiesta del 13 luglio 2007, gli odierni ricorrenti reiteravano l'istanza di accesso con riferimento a tutti i documenti concernenti il procedimento ispettivo. Con nota del 7 agosto 2007, l'amministrazione chiedeva agli istanti di precisare l'interesse sottostante la richiesta di accesso.

Infine, l'amministrazione resistente con provvedimento del 17 ottobre u.s., negava l'accesso ai documenti richiesti ritenendo gli istanti non titolari di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente al contenuto di una situazione giuridicamente tutelata anche in virtù del fatto che i procedimenti disciplinari e penali avviati a seguito dell'ispezione si sono ormai conclusi.

Contro tale ultimo provvedimento di parziale diniego gli odierni ricorrenti hanno presentato gravame alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Diritto

La Commissione rileva che il provvedimento impugnato dai ricorrenti, per come motivato dall'amministrazione resistente, non tiene conto della circostanza che l'accesso richiesto dai sigg.ri,, e si inquadra nell'ambito dell'accesso partecipativo di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale ultima disposizione, invero, stabilisce che i soggetti di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge n. 241/1990 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento con i limiti derivanti dalle fattispecie di esclusione di cui al successivo articolo 24. La disposizione contenuta nell'articolo 10, a differenza di quanto stabilisce l'articolo 22 in materia di accesso informativo o esoprocedimentale, non richiede all'istante che abbia preso parte ad un determinato procedimento, anche solo in qualità di interventore, di giustificare l'interesse che lo muove alla richiesta di ostensione, ritenendolo implicito nel fatto della partecipazione al procedimento.

Sotto tale profilo, pertanto, il diniego opposto dall'amministrazione è destituito di fondamento giuridico. Inoltre, v'è da aggiungere che la circostanza riferita dall'amministrazione circa la conclusione dei procedimenti disciplinari e penali scaturiti dall'accertamento ispettivo non può costituire motivo di esclusione dell'accesso. Al contrario, in materia di rapporti tra procedimento ispettivo e diritto di accesso ai documenti del fascicolo ispettivo, una tipica fattispecie di esclusione

o di differimento si realizza quando i procedimenti disciplinari e penali conseguenti siano ancora in corso. Ciò in base alla norma di cui all'articolo 329 c.p.p., a tenore della quale gli atti di indagine compiuti dal Pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Nel caso di specie la fase delle indagini preliminari, per stessa ammissione dell'amministrazione, si è conclusa e quindi il diniego non si giustifica.

Anche sul fronte degli accertamenti disciplinari le conclusioni non mutano: quando l'amministrazione nutre un fondato timore che l'accesso a documenti relativi ad un procedimento in corso di svolgimento possa nuocere al buon andamento della sua azione, ha la facoltà di differire l'accesso. Nel caso di specie anche il procedimento disciplinare si è concluso, di conseguenza il gravame presentato dagli odierni ricorrenti è fondato e va accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 26)
Ricorrente:s.r.l.
contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta

Fatto

La s.r.l., titolare di diverse imprese radiofoniche, a seguito di una contestazione da parte del Ministero delle Comunicazioni-Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, in accedere ai documenti idonei a dimostrare che un suo impianto radiofonico, installato in andasse esercitato a soli 10 W di potenza e non ad 800 W, come invece indicato nelle schede tecniche consegnate alla società stessa dalla parte alienante, in sede di scrittura privata di cessione di impianto di radiodiffusione, ciò al fine di poter perfezionare tale cessione.

L'amministrazione resistente, in data 4 ottobre 2007, rispondeva che anche dall'allegato alla concessione relativa al suddetto impianto radiofonico risultava che lo stesso deve essere alimentato con una potenza di 10 W e non di 800 W, senza però dare seguito all'istanza di accesso presentata dalla società.

Pertanto, quest'ultima, in data 17 ottobre ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il silenzio-rigetto dell'istanza formulata.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la normativa in materia, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 22 novembre 2007
IL PRESIDENTE

Ricorso n. 27)

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore della Marina – Reparto Personale

Fatto

Il Signor, in qualità di ufficiale in ferma prefissata nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio nella Marina Militare dal 2003 al 2006, con nota del 26 aprile 2007 ha prodotto istanza formale di accesso alla Direzione Generale per il Personale Militare IV Reparto – Divisione, chiedendo di accedere al quesito formulato alla stessa dalla Direzione di Commissariato Militare Marittimo di, avente ad oggetto la concessione del c.d. “premio di congedamento”, attribuito di regola agli ufficiali di complemento raffermati ed esteso per legge alla categoria di ufficiali precari, della quale fa parte lo stesso istante.

L'istante ha chiesto, altresì, di accedere a tutti gli atti del suddetto procedimento, considerato che non ha ancora ricevuto il suddetto beneficio, per potere dunque procedere alla tutela dei propri interessi; e ha presentato ricorso alla Commissione, che lo ha accolto in data 17 settembre 2007.

Successivamente, in data 4 ottobre 2007, il signorha chiesto alla medesima amministrazione un altro documento, concernente la medesima procedura, vale a dire un messaggio dello Stato Maggiore del 2004, di rilevanza per la cura dei suoi interessi.

Il 17 ottobre 2007 lo Stato Maggiore della Marina con una nota, trasmessa per conoscenza al signor, ha inviato la suddetta istanza – unitamente al documento richiesto - per la relativa e diretta evasione alla Direzione Generale per il personale Militare, motivando di non essere organo di amministrazione attiva.

Ritenendo che tale procedura costituisca – di fatto – un ingiustificato differimento dell'accesso, il signor, in data 22 ottobre 2007, ha proposto un nuovo ricorso alla Commissione.

Diritto

La Commissione premesso che il diritto di accesso è azionabile nei confronti di tutte le amministrazioni senza alcuna esclusione, ritiene che sia necessario acclarare se la Direzione Generale per il Personale Militare abbia provveduto all'ostensione del chiesto documento, facendo così cessare la materia del contendere.

PQM

La Commissione invita la Direzione Generale per il Personale Militare a comunicare, entro quindici giorni dalla ricezione della presente, se abbia provveduto al chiesto adempimento. I termini di decisione rimangono interrotti.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE